

S *Rufano*

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE REPUBBLICA ITALIANA



L'anno 2010, il giorno 28 del mese di Dicembre in Salerno in via Corso Garibaldi n° 33 84100 (SA)

Sono presenti i signori :

Scotillo Rolando nato a Eboli il 20 06 1964 residente in Eboli via Ceffato n° 127 C.F. SCTRND64H20D390X documento di riconoscimento P.A. n° SA2560571J rilasciato dalla Prefettura di Salerno il 17 02 1983 ;

Rufo Carmine nato ad Albanella (SA) il 04 12 1963 residente in Albanella via Perelle 17 C.F. RFUCMN63T04A128U , documento di riconoscimento C.I. n° AJ 9228740 rilasciato dal Comune di Albanella il 01 10 2004 valido fino al 30 09 2014

Mainardi Pietro nato ad Angri (SA) il 18 07 1961 residente in Angri Piazza Crocifisso n° 7 S , documento di riconoscimento C.I. n° AN 0552203 rilasciato dal Comune di Angri il 19 04 2007

Scotillo Rolando

Detti comparenti tutti cittadini italiani, convengono e stipulano quanto segue:

art. 1 - E' costituita da essi soci - fondatori l'Associazione denominata "Federazione italiana Sindacati Intercategoriali" in acronimo FISI .

art. 2 - L'Associazione ha sede legale in Salerno (SA) via Corso Garibaldi n° 33 - 84100

art. 3 - L'Associazione è retta dallo statuto che, debitamente firmato dai soci fondatori ,al presente si allega per formarne parte integrante e sostanziale .

art. 4 - La Segreteria Nazionale di Federazione rimane in carica fino alla celebrazione del primo congresso ed in ogni caso non oltre sette anni dalla sottoscrizione del presente atto. La prima Segreteria Nazionale di Federazione è composta dai signori :

Scotillo Rolando nato a Eboli il 20 06 1964

Rufo carmine nato ad Albanella il 04 12 1963

Mainardi Pietro nato ad Angri il 18 07 1961

Tutti i predetti essendo presenti con la sottoscrizione del presente atto accettano le cariche loro conferite .



art. 5 - La Segreteria rimane in carica fino alla celebrazione del primo congresso ed in ogni caso non oltre sette anni dalla sottoscrizione del presente atto. La prima Segreteria è composta dai signori:

Segretario Generale e rappresentante legale Scotillo Rolando nato ad Eboli il 20 06 1964
Componente segreteria nazionale di Federazione e segretario nazionale di Federazione
Rufo Carmine nato ad Albanella il 04 12 1963
Componente segreteria nazionale di Federazione e segretario nazionale di Federazione
Mainardi Pietro nato ad Angri il 18 07 1961

Tutti i predetti essendo presenti con la sottoscrizione del presente atto accettano le cariche loro conferite .

art.6 - Gli altri organi previsti dall'allegato statuto saranno costituiti successivamente .

art.7 - Il Presidente dà lettura dello statuto della FISI che viene condiviso ed approvato all'unanimità dai presenti .

art.8 - il Presidente dell'Associazione " FISI " viene autorizzato a tutti gli atti necessari per la registrazione del presente atto costitutivo e dell'allegato statuto presso l'ufficio registro atti civili ,

art.9 - Le spese di registrazione del presente atto sono poste a carico dei soci fondatori .

Letto, confermato approvato e sottoscritto

Cognome	Nome	Firma
Scotillo	Rolando	
Rufo	Carmine	
Mainardi	Pietro	

Prof. Com...



Sera...



STATUTO F.I.S.I.

ART. 1 COSTITUZIONE

E' costituita una Federazione di associazioni sindacali denominata F.I.S.I. (Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali) con sede legale in Salerno (SA) Corso Garibaldi n° 33 d'ora innanzi indicata come F.I.S.I. .

La F.I.S.I. svolge attività sindacale autonoma, libera e democratica associando principalmente lavoratori subordinati per tutelarne gli interessi individuali e collettivi .


ART. 2 SCOPI

La FIS I non ha scopi di lucro . Obiettivo della Federazione è primariamente l'attività di proselitismo finalizzata alla tutela dei diritti e lo sviluppo delle condizioni culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche degli associati sul fondamento della libertà, della giustizia sociale, della partecipazione alla soluzione dei problemi che caratterizzeranno di volta in volta il confronto tra produzione e lavoro.

La FIS I si propone i seguenti scopi:

- Perseguire, senza fine di lucro, la tutela degli interessi morali ed economici dei soci, nel rigoroso rispetto del metodo democratico ed in piena autonomia da partiti e movimenti politici ;
- difendere gli interessi economici, morali, assistenziali e previdenziali, sia collettivi che individuali, di tutti gli iscritti con assoluta obbiettività e libertà, nei confronti degli Enti pubblici e privati siano essi locali, regionali, nazionali, comunitari o internazionali;
- gestire direttamente o mediante gli enti di formazione della F.I.S.I. Nazionale corsi di formazione in generale previste dalle normative regionali, nazionali e comunitarie mediante la presentazione di progetti ed enti pubblici e privati, nazionali e comunitari promuovere, curare e patrocinare, anche in collaborazione con Istituzioni, Enti Pubblici, privati ed associazioni, riunioni, convegni, seminari, dibattiti, corsi di studio e di aggiornamento ed ogni altra forma di attività scientifica e di ricerca, provvedendo direttamente alla pubblicazione di bollettini, dispense, testi, atti congressuali e monografie; organizzare e gestire in proprio, o in collaborazione con altri Enti associazioni pubbliche e private, attività culturali, artistiche, sportive e ricreative: per queste finalità il la F.I.S.I. potrà promuovere e/o gestire, direttamente o indirettamente, manifestazioni, sagre , fiere, congressi, meeting, servizi di somministrazione di bevande ed alimenti, spacci e acquisti collettivi di genere

Rod. H...



vari ed alimentari, attività ed impianti sportivi, cineforum e proiezioni audiovisivi e tutte le alte iniziative ritenute utili al raggiungimento degli scopi statutari;

- Partecipare alle consultazioni ed alle trattative nazionali e decentrate per i rinnovi, gli aggiornamenti, le integrazioni, della contrattazione relativa al personale delle amministrazioni pubbliche contemplate dall'ordinamento giuridico italiano ed europeo, della Sanità, dell'Università, della Scuola, delle Regioni ed Autonomie Locali, degli Enti pubblici non economici, e gli altri settori pubblici e privati dove il sindacato è presente.

- Elaborare, proporre, presentare studi di politica sindacale, del lavoro.

- Proporre ed organizzare convegni di studio sulle problematiche professionali e contrattuali a livello aziendale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo.

- svolgere ogni attività direttamente o indirettamente riconducibile alla assistenza sociale e socio-sanitaria, alla previdenza, al tempo libero dei soci;



- promuovere servizi atti a sviluppare la crescita culturale e sindacale dei propri iscritti, servizi di carattere editoriale, servizi di produzione, stampa o distribuzione di strumenti di informazione di carattere sindacale e professionale;

- tutelare gli iscritti in sede sindacale e nelle controversie collettive ed individuali di lavoro, sia in sede giudiziale che stragiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 e dell'art. 6, modificativo dell'art. 2113 comma quarto c.c., della L. 11 agosto 1973, n. 533 e leggi vigenti e seguenti;

- divulgare il proprio operato attraverso uno o più organi di stampa, anche per via telematica, di cui può essere editrice;

- Ogni altra azione utile per la realizzazione degli scopi prefissi.

Per il perseguimento degli scopi e per le attività comunque strumentali al raggiungimento degli scopi statutari di cui sopra la Federazione può servirsi di soggetti terzi anche aventi personalità giuridica.

ART. 3 SOCI ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI ADERENTI

L'adesione avviene direttamente alla federazione o per il tramite delle organizzazioni sindacali aderenti. In questo ultimo i relativi diritti sono





esercitati per il tramite delle rispettive associazioni e nei limiti previsti dal presente statuto e dei relativi regolamenti.

1) SOCI

La FISI riunisce i lavoratori dipendenti ed autonomi, quelli occupati in forme cooperative ed autogestite, i precari o in cerca di prima occupazione, i pensionati, che lo richiedano espressamente in forma scritta. La richiesta dovrà essere corredata dall'attestato di avvenuto versamento e/o da formale delega di ritenuta associativa. Il numero dei soci è illimitato.

2) ORGANIZZAZIONI SINDACALI ADERENTI


Alla federazione aderiscono anche organizzazioni sindacali. Il rapporto tra le Organizzazioni Sindacali aderenti e la FISI nonché le modalità di partecipazione delle Organizzazioni Sindacali alla vita statutaria della Federazione, sono regolamentate esclusivamente secondo le disposizioni del presente Statuto e dei relativi Regolamenti. L'adesione di Organizzazioni Sindacali alla Federazione avviene in base ad esplicita ammissione, sancita dalla Segreteria Generale, per le associazioni che la richiedano per iscritto. La relativa domanda, sottoscritta dal Segretario Nazionale o dal Legale Rappresentante dell'Organizzazione Sindacale richiedente deve essere corredata da :

- atto costitutivo e Statuto del Sindacato;
- dichiarazione di accettazione e di osservanza dello Statuto e del relativo regolamento della Confederazione;
- attestazione del numero degli associati;
- elenco delle cariche statutarie.

Le adesioni potranno avvenire, se ritenuto opportuno, con apposito accordo sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti.

I dirigenti delle OO.SS. aderenti che notificano la recessione decadono dalle cariche previste e regolamentate con il presente statuto. Il presente statuto è vincolante per le organizzazioni aderenti che mantengono i propri statuti compatibili con quanto definito dal presente statuto e con il conseguente regolamento. Le norme adottate, ovvero quelle già vigenti, che





fossero contrarie o contrastanti con i dettami del presente statuto e con il conseguente regolamento sono nulle o comunque inefficaci o soccombenti nei rapporti disciplinati dal presente statuto e dal conseguente regolamento.

ART. 4 FONDO COMUNE

Il fondo comune è costituito da beni mobili ed immobili, dalle entrate ordinarie, dalle entrate straordinarie e dai valori che comunque gli pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, nel rispetto della Legge, dal patrimonio della FISI. Esso serve al perseguimento degli scopi.

Le entrate ordinarie sono costituite dalle quote di adesione dei soci. Le entrate straordinarie sono costituite dai contributi straordinari dei soci o dalle liberalità eventualmente effettuate in favore della FISI.

Il patrimonio è indivisibile ed è costituito da tutti i beni mobili ed immobili da essa acquisiti con i propri fondi o ad essa pervenuti direttamente per qualsiasi titolo o causa. Le singole organizzazioni sindacali costituenti ed aderenti non possono ad alcun titolo chiedere la divisione del fondo comune.

In caso di recesso o revoca o venuta meno dell'adesione, per qualsiasi ragione, i singoli associati e/o le organizzazioni sindacali aderenti non possono ad alcun titolo, chiedere la divisione del fondo comune, che resta indiviso ed a disposizione della F.I.S.I.

La gestione amministrativa è di competenza della Segreteria Generale. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo diverse disposizioni legislative.

In caso di scioglimento il patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra associazione che abbia analoghe finalità, designata dal consiglio Nazionale su proposta della segreteria generale, sentito l'organismo di controllo previsto dall'art.3, comma 190, della legge del dicembre 1996 n. 662 così come previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Le strutture territoriali, come meglio appresso specificato, sono dotate di un proprio fondo regolamentato in analogia a quanto disposto dal presente articolo.

ART. 5 – STRUTTURE ED ORGANISMI

Le strutture della F.I.S.I. si dividono in Nazionali e Territoriali ed i rispettivi organismi statutari sono i seguenti :



Ref. Com.

Sum

STRUTTURA NAZIONALE

- Congresso Nazionale
- Segretario Generale
- Segreteria Nazionale di Federazione
- Direttivo Nazionale di Federazione
- Consiglio Nazionale
- Collegio dei probiviri
- Collegio dei revisori

STRUTTURE TERRITORIALI

- Coordinamenti Regionali
- Segretario Territoriale di Federazione
- Segreteria Territoriale di Federazione
- Terminali associativi di base

ART. 6 - CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è il massimo organo della federazione. Esso è composto dai delegati che risulteranno eletti sulla base dei voti ottenuti nei congressi territoriali.

Il congresso nazionale, si riunisce per deliberare la linea di politica sindacale della Federazione e, ogni quattro anni, o comunque in caso di attivazione delle procedure congressuali elettive, per eleggere il Segretario Generale e la Segreteria Nazionale di Federazione. L'elezione avviene a scrutinio segreto. I delegati in quanto tali non possono essere portatori di ulteriori deleghe e pertanto avranno a disposizione una sola scheda. Tutti i soci sono eleggibili ad esclusione di quelli per cui è prevista l'incompatibilità.

ART. 7 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è eletto dal Congresso e dura in carica 4 (quattro) anni. Il Segretario Generale è il Legale Rappresentante della Federazione e la rappresenta a tutti gli effetti di legge: ad esso spetta la firma; in caso di sua assenza, o di legittimo impedimento, egli è sostituito da uno dei Segretari Nazionali dallo stesso all'uopo delegato.

Il Segretario Generale coordina l'attività del Direttivo Nazionale di Federazione e della Segreteria Generale. Al Segretario Generale compete inoltre:

- convocare le riunioni della Segreteria Generale;
- intavolare trattative per la redazione dei contratti collettivi di lavoro, quando a ciò non siano espressamente delegati rappresentanti nominati formalmente dalla Segreteria Generale;



ASD



- trattare con gli enti e le organizzazioni pubbliche e private;
- convocare il Direttivo Nazionale di Federazione almeno una volta l'anno, ovvero quando stabilito dal regolamento;
- convocare il Consiglio Nazionale;
- siglare eventuali accordi di adesione o di cooperazione.

Il Segretario Generale garantisce con le opportune iniziative tutte le misure ritenute necessarie per assicurare l'attività ed il funzionamento della Federazione.

ART. 8 - SEGRETERIA NAZIONALE DI FEDERAZIONE

La Segreteria Nazionale di Federazione è un organo operativo che non ha potere deliberante; essa coadiuva il Segretario Generale nelle funzioni di governo della federazione partecipando alla Segreteria Generale. È eletta dal congresso, su proposta del Segretario Generale. Il numero dei suoi componenti è variabile per numero da 3 (tre) a 15 (quindici) in base alle scelte congressuali. I componenti la Segreteria Nazionale di Federazione assumono la carica di Segretari Nazionali di Federazione .

Qualora la Segreteria Nazionale di Federazione per qualsiasi ragione, ritenesse necessario aumentarne i componenti, è facoltà del Segretario Generale - fra un congresso e l'altro - proporre alla Segreteria generale, che deciderà a maggioranza, la cooptazione di ulteriori membri.

ART. 9 - SEGRETERIA GENERALE

Il Segretario Generale e la Segreteria Nazionale di Federazione costituiscono insieme la Segreteria Generale. La Segreteria Generale ratifica gli atti di gestione ed i provvedimenti assunti dal Segretario Generale nella prima riunione utile. La Segreteria Generale può nominare al proprio interno un Segretario Amministrativo. I Segretari Nazionali possono ricevere dalla Segreteria Generale incarichi di coordinamento di determinate attività o settori o assumere particolari responsabilità operative. La Segreteria Generale partecipa con diritto di voto ai lavori del Direttivo Nazionale di federazione. La Segreteria Generale, prende tutte le iniziative che reputa necessarie per il conseguimento dei fini statutari. La Segreteria Generale amministra e gestisce il fondo comune e il patrimonio immobiliare. La Segreteria Generale risponde del suo operato al Congresso Nazionale. La Segreteria Generale predispone il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo da sottoporre, per la ratifica, al Consiglio Nazionale. La Segreteria Generale provvede alla organizzazione ed al funzionamento della sede nazionale e ne coordina l'attività; nomina i funzionari ed i collaboratori tecnici. La Segreteria Generale può avvalersi dell'ausilio di esperti per le varie materie, individuandoli anche tra esterni alla federazione.





La Segreteria Generale può istituire uno o più Centri Studi, nominandone i componenti; nomina altresì i consulenti della federazione. La Segreteria Generale inoltre:

- cura l'informazione generale mediante organi di informazione interni ed esterni;
- intrattiene trattative con gli Organismi pubblici e privati al fine di raggiungere lo scopo sociale;
- gestisce le prerogative sindacali assegnate alla federazione in base alle normative vigenti.
- provvede alle designazioni dei rappresentanti e dei candidati della federazione in commissioni, consigli di amministrazione, comitati e organismi esterni in cui la legge, i contratti o qualunque altra fonte preveda una rappresentanza in tal senso.
- cura i contatti con altre organizzazioni aventi comunque scopi, finalità e principi statuari simili a quelli descritti nel presente statuto.
- istituisce e coordina i Dipartimenti nazionali e territoriali .
- prevede l'istituzione e la composizione di Commissioni e Consulte Professionali i cui membri sono a tutti gli effetti dirigenti sindacali.
- può convocare Assemblee con funzioni di indirizzo politico (Conferenza di organizzazione, di programma, etc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione.

Le deliberazioni della Segreteria Generale sono adottate a maggioranza.


ART. 10 – DIRETTIVO NAZIONALE DI FEDERAZIONE

Il Direttivo Nazionale di Federazione è l'organismo di federazione di raccordo dei Coordinamenti di Comparto. Il Direttivo Nazionale di federazione garantisce la sinergica azione e l'attività per il conseguimento degli obiettivi statuari e di politica sindacale individuati dal congresso. Esso è composto dai coordinamenti nazionali di comparto e da un numero variabile di componenti (1 componente ogni 500 iscritti) eletti nei congressi di settore. Il Direttivo Nazionale di Federazione si riunisce almeno due volte l'anno. Le riunioni del Direttivo Nazionale sono organizzative e sono sempre valide, anche quando sono convocate in via breve ed a composizione ridotta.

ART. 11 – CONSIGLIO NAZIONALE DI FEDERAZIONE

Vi fanno parte in qualità di Consiglieri Nazionali i Segretari Territoriali di Federazione. Esso si riunisce, su convocazione della Segreteria Generale, con ODG scritto, almeno una volta ogni anno e/o entro 45 gg. dalla richiesta scritta firmata da un terzo dei Consiglieri effettivi. I Consigli Nazionali sono presieduti





dal Segretario Generale o da uno dei Segretari Nazionali. Alle riunioni partecipa, con diritto di voto, la Segreteria Generale.



Il Consiglio Nazionale compete:

- discutere la politica generale della federazione fra un congresso e l'altro;
- ratificare il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo nazionale;
- ratificare l'eventuale scioglimento della Federazione e la destinazione dei fondi.

Il Consiglio Nazionale, nel caso essa si ponga in aperto contrasto con le linee indicate dal Congresso Nazionale, può sfiduciare la Segreteria Generale con votazione a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti effettivi; in questo caso il Segretario Generale, nei successivi 60 giorni, dovrà provvedere alla convocazione di un congresso straordinario. La convocazione del congresso straordinario comporta la rielezione di tutti gli organismi di ogni ordine e grado.

ART. 12 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI.



Il Collegio dei Probiviri è composto di 5 - cinque - componenti eletti e nominati dal Consiglio Nazionale tra i soci che presentino requisiti di moralità e non rivestano, nell'associazione, altre cariche. Esso elegge nel suo interno il Presidente e ha i seguenti compiti:

esaminare i casi deferiti dalla Segreteria Generale;

deliberare, ove nel caso, le sanzioni per i casi previsti dal regolamento;

deliberare, ove nel caso, l'esclusione del socio;

Il Collegio deve acquisire gli atti di difesa che i deferiti abbiano eventualmente ritenuto di inoltrare entro e non oltre i 30 giorni dalla notifica del deferimento. La competenza per il deferimento al Collegio Nazionale dei Probiviri è della segreteria Generale. Quando l'interessato al deferimento è un componente della Segreteria Nazionale la competenza passa al Consiglio Nazionale. Le cariche di cui sopra sono incompatibili con ogni carica di tutti gli altri organismi statutari. Esse hanno competenza Nazionale e Territoriale.

ART. 13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di 5 - cinque - componenti eletti e nominati dal Consiglio Nazionale tra i soci che presentino requisiti di moralità. Controlla annualmente la contabilità relazionando, per iscritto al Consiglio Nazionale. Esse hanno competenza Nazionale e Territoriale.



Roberto C...



...

ART. 14 - COORDINAMENTI REGIONALI

I Coordinamenti regionali sono organismi di coordinamento composti dai Coordinatori Territoriali di comparto dell'ambito regionale interessato. Essi hanno la titolarità delle trattative e delle relazioni a livello regionale, sono coordinati da un Coordinatore Regionale, nominato a rotazione. I Coordinamenti regionali sono convocati dal Coordinatore in ragione delle necessità e comunque almeno due volte all'anno; sono altresì convocati su richiesta di almeno un terzo dei componenti il coordinamento.

ART. 15 - SEGRETERIE TERRITORIALI DI FEDERAZIONE

La Segreteria Territoriale di Federazione viene eletta, secondo le modalità indicate dal regolamento, dal Congresso Territoriale dei soci. Essa è composta dai Coordinatori Territoriali di comparto e da un numero variabile di componenti in relazione alla complessità del territorio e proporzione al numero dei soci dell'area interessata. Il numero minimo e massimo dei componenti è determinato dalla Segreteria Generale. La Segreteria Territoriale elegge - al suo interno - un segretario con funzioni di rappresentanza. La Segreteria Territoriale di Federazione è convocata dal Segretario in ragione delle necessità e comunque almeno tre volte all'anno; essa è altresì convocata su richiesta di almeno un terzo dei componenti effettivi.

ART. 16 - TERMINALI ASSOCIATIVI DI BASE

È l'organismo operativo che raccoglie tutti i referenti di organizzazione o terminali associativi nominati nelle aziende su indicazione delle segreterie territoriali con atto di Segreteria Nazionale.

ART. 17 - ASSEMBLEE E CONGRESSI TERRITORIALI

E' fatto obbligo al Segretario Territoriale, nella sua qualità di Consigliere Nazionale competente, di convocare gli iscritti del Territorio almeno una volta l'anno per illustrare e deliberare le linee generali di politica della Federazione a livello territoriale e per approvare il relativo resoconto consuntivo ed preventivo di spese territoriale. Tale assemblea va convocata almeno 30 (trenta) giorni prima e deve essere ampiamente pubblicizzata in tutte le strutture dove esistono soci. La comunicazione e copia del materiale promozionale deve essere inviata per conoscenza alla segreteria Nazionale. In caso di mancata convocazione per un intero anno solare scatta la decadenza dall'incarico ed il conseguente commissariamento. Ogni quattro anni, o comunque in caso di attivazione delle procedure congressuali elettive, tale assemblea coinciderà con la data del congresso territoriale dei Soci. In tale sede si procederà quindi all'elezione della Segreteria Territoriale nonché

Roberto C...



dei Delegati al Congresso nazionale. L'elezione avviene con le modalità previste dall'apposito regolamento che disciplinerà le norme per lo svolgimento dei congressi.

ART. 18 - AUTONOMIA GIURIDICA ED AMMINISTRATIVA

Le strutture territoriali della F.I.S.I., istituite e regolamentate dal presente statuto, fermo restando il divieto di dotarsi di uno statuto e di regolamenti diversi da quelli stabiliti dal presente atto, sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome e, pertanto, strutture diverse da queste non rispondono delle obbligazioni assunte dalle medesime. Le Organizzazioni Sindacali aderenti alla F.I.S.I., gli organismi periferici della F.I.S.I., gli Enti della F.I.S.I. o le persone che rispettivamente li rappresentano, sono responsabili di tutte le obbligazioni da essi a qualsiasi titolo e verso chiunque assunte, con esclusione quindi di qualsiasi responsabilità a carico della F.I.S.I., né potranno in alcun modo chiedere di essere sollevate dalle stesse per qualsiasi motivo, ed in particolare, per il vincolo di adesione alla F.I.S.I.

ART. 19 - CONSERVAZIONE DEGLI ATTI SINDACALI.

Delle riunioni deliberative di ciascuno degli Organi della Struttura Nazionale è redatto, a conclusione, un verbale scritto e firmato. La conservazione dei verbali, opportunamente datati e firmati a cura del segretario generale e del segretario verbalizzante, è affidata alla Segreteria Nazionale, che li terrà depositati presso la Sede Nazionale. La medesima procedura è prevista anche per gli Organismi previsti nelle strutture Territoriali. In questo caso la conservazione degli atti e dell'apposito registro è affidata al rispettivo Segretario. Il Segretario Nazionale potrà prenderne visione in qualsiasi momento.

ART. 20 - CARICHE COMMISSARIALI E COMMISSARIAMENTO


In caso di mancate convocazioni di organismi statutari o di inadempimenti e/o violazioni statutarie e/o regolamentari la Segreteria Nazionale può disporre il commissariamento.

Le nomine pro-tempore, effettuate dalla Segreteria Nazionale per le strutture territoriali di nuova attivazione sono valide a tutti gli effetti sino a nuova fase congressuale.

ART. 21 - ADESIONI CONFEDERALI E PATTI FEDERATIVI

La F.I.S.I. può aderire a confederazioni sindacali. Per le sue finalità la F.I.S.I. può stipulare patto federativo con altre Federazioni di altri Comparti del





Pubblico Impiego o del lavoro privato aderenti (o in accordi) con la medesima confederazione a cui afferisce . Essa, nello stesso ambito può inoltre aderire alla costituzione di Federazioni abbraccianti più comparti o di livello europeo. Le clausole di recessione da tali patti saranno disciplinate negli stessi.

ART. 22 - CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

La F.I.S.I. adotta i codici di autoregolamentazione sul diritto di sciopero sottoscritti nei CCNL di categoria.



ART. 23 - DELEGHE DI RITENUTA E TESSERE ASSOCIATIVE

Le deleghe per le ritenute sindacali, sono rilasciate dagli associati su modello unico di tesseramento deliberato dalla segreteria generale. Esso sostituisce i singoli modelli precedentemente in vigore. Agli associati verrà rilasciata - dalla Segreteria generale - la rispettiva tessera associativa.

ART. 24 - RACCOLTA DEI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTO DELLE STRUTTURE

La Struttura Nazionale e le Strutture Territoriali sono finanziate mediante quota parte dei contributi raccolti. La raccolta delle quote associative è centralizzata. Una parte di esse viene riversata alle strutture territoriali

Art. 25 - MODIFICHE STATUTARIE

La stesura e l'approvazione delle modifiche statutarie sono di competenza della Segreteria Generale che ha l'obbligo di portarle al Consiglio Nazionale per la ratifica entro 60 giorni. Qualora non ratificate le modifiche decadono.

ART. 26 - REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE

E' prevista l'adozione di uno o più regolamenti d'attuazione del presente statuto. La stesura dei regolamenti e delle modifiche ai medesimi sono di competenza della Segreteria Generale. Essi non necessitano di atto notarile e sono resi noti agli associati mediante pubblicazione all'albo della sede centrale della federazione e comunicazione - in forma semplice - alle strutture periferiche. La comunicazione dell'adozione dei regolamenti può essere effettuata anche mediante pubblicazione della notizia sul sito internet della federazione.

I regolamenti di attuazione disciplineranno, fra l'altro, i diritti e i doveri degli associati, la vita dei coordinamenti di categoria, le incompatibilità, le nomine pro-tempore, le revoche dagli incarichi, la dotazione dei fondi economici, le espulsioni, le R.S.A., i T.A., l'istituzione eventuale di ulteriore strutture funzionali e comunque quanto necessario al perseguimento degli scopi sociali.



Ref. Lame


SLM

ART. 27 LOGO DELLA FISI



Il "logo" della FISI é rappresentato da un cerchio nella cui base , su sfondo azzurro , sono rappresentate in un semicerchio persone di tutte le età e sesso ; la parte alta , sempre su sfondo azzurro , in un semicerchio riporta le parole "Sindacato autonomo , libero ed indipendente" ; la parte centrale , su sfondo bianco , riporta in esteso il nome Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali ; dall'estrema sinistra superiore della parte centrale parte un fascio con tre diverse gradazioni di colori che rappresentano i colori della bandiera italiana a semicerchio

Ref. Lame



Direzione Provinciale di Salerno
Ufficio Territoriale di Eboli

Registrato il 28 DIC. 2010
al N° 2979 Serie 3 alleg. n.
Esatte € 172,00 =



ADDETTO AL SERVIZIO
Nicola Guizzo

COMUNE DI EBOLI (SA)

La presente composta di n. 14 fogli, è copia fotostatica dell'originale esibita dal Sig. Bu. S. Carlo Carrafiello nato a Campegua il 12.10.1945 residente in Eboli, identificato mediante conoscenza diretta o esibizione doc. e. 1AR0803.8.6.2h ed è stata rilasciata previa ammonizione del predetto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

Eccel. 12.9 DIC. 2011



L'IMPIEGATA RESPONSABILE
St. Carrafiello Chiara